



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1

Pianificazione Urbanistica – Sviluppo Territoriale – Servizio Idrico - Ambiente

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI

“ACCONCIATORE - ESTETISTA - TATUATORE”

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 – QUALIFICA PROFESSIONALE PER L’ATTIVITÀ ARTIGIANALE DI ACCONCIATORE

ART. 4 - QUALIFICA PROFESSIONALE PER L’ATTIVITÀ ARTIGIANALE DI ESTETISTA

ART. 5 - QUALIFICA PROFESSIONALE PER L’ATTIVITÀ ARTIGIANALE DI OPERATORE DI TATUAGGI E PIERCING

ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

ART. 7 - REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

ART. 8 - AVVIO ATTIVITÀ SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)

ART.9 - RESPONSABILE TECNICO ACCONCIATORE – ESTETISTA

ART. 10 - SUB INGRESSO E VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ

ART. 11 - AFFITTO DI POLTRONA O CABINA

ART. 12 – PRESTAZIONI ACCESSORIE

ART. 13 - SOSPENSIONE E DIVIETO PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

ART. 14 - ORARI E TARIFFE

ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLI

ART. 16 - SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE

ART. 17 - RINVIO AD ALTRE NORME

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 19 - PORTALE TELEMATICO

ALLEGATO “A” - Requisiti igienico-sanitari dei locali - attività ACCONCIATORE e/o ESTETISTA

ALLEGATO “B”- Requisiti igienico sanitari dei locali - attività TATUAGGI E PIERCING

Art. 1

Oggetto del regolamento

L'obiettivo del presente regolamento comunale è quello di dotare l'Ente di uno strumento utile a regolamentare il procedimento amministrativo per l'avviamento delle attività artigianali di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing, nell'ambito del territorio comunale.

1. Le attività di acconciatore, di estetista, tatuaggi e piercing, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla seguente normativa:

- Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s. m. i. "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- D. Lgs. n°59 del 2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato intero" come modificato dal D. Lgs. n. 147/2012 ;
- D.P.R. 160/10 e s. m. i. in breve "Regolamento per lo svolgimento delle funzioni del SUAP";
- D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222;
- Legge 4 gennaio 1990 n.1;
- Legge 2 aprile 2007 n. 40;
- Legge 11/10/86 n. 713;
- Legge 23.12.1970, n. 1142 –
- Decreto Assessoriale 31 Luglio 2003 linee guida in materia di tatuaggi e piercing;
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 31-01-2014 n° 16361;
- Regolamento Unione europea 2020/2081 del 14-12-2020.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) attività di acconciatore, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

b) attività di estetista, quella comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, nonché l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Nell'ambito dell'attività di estetista sono comprese le attività di "solarium", inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti U.V.A.; - centro di abbronzatura - sauna e bagno turco; - manicure, pedicure ed attività di onicotecnica (attività consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione).

Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico;

c) attività di tatuaggio e/o piercing - tatuaggio: attività di colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni; -piercing: attività di perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le seguenti attività:

a) attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

b) attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi;

c) attività della lavorazione del capello che comportano prestazioni applicative sulla persona;

d) le attività nelle quali si compiono atti proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 numero 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi il massaggio terapeutico, la sauna terapeutica, le apparecchiature elettro-medicali.

Art. 3

Qualificazione e formazione professionale di acconciatore

1. Per svolgere e/o avviare nuove attività di acconciatore di cui alla legge 174 del 2005 e' necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro;

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Art. 4

Qualificazione e formazione professionale di estetista

1. La qualificazione professionale di estetista, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n.1 "Disciplina dell'attività di estetista", si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

Art. 5

Qualifica professionale per l'attività artigianale di operatore di tatuaggi e piercing

L'idoneità di operatore di tatuaggi e piercing si intende conseguita dopo la frequentazione obbligatoria - con il superamento dell'esame finale - di un corso specifico, articolato in moduli didattici riguardanti gli aspetti igienico-sanitari dell'attività di tatuaggio e piercing, previsto e curato dall'Azienda sanitaria locale, così come dettato nelle linee guida del Decreto Assessoriale del 31 Luglio 2003 "Linee guida in materia di tatuaggi e piercing", regolamento U.E .del 2020/2081 del 14-12-2020 e ss.mm.ii.

Art. 6

Luogo di svolgimento dell'attività

1. Le attività oggetto del presente regolamento, possono essere svolte congiuntamente tra di loro in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso;

2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore, estetista e di tatuaggi e piercing in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico;

3. Le imprese, titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista in sede fissa, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente nel caso:

a) di sua malattia o altro impedimento fisico;

- b) di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
- c) di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali;

4. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore ed estetista nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi enti gestori;

5. L'attività di acconciatore ed estetista può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

Art.7

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, è subordinato al possesso, da parte dell'impresa, dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985 n. 443; iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, nel caso di imprese non artigiane;
- b) i locali ove si intende svolgere l'attività devono essere conformi alle vigenti normative in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, alle norme sulla destinazione d'uso dei locali (artigianale o residenziale nei casi di cui al precedente art. 6 c.5);
- c) idoneità igienico-sanitaria dei locali;
- d) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare;
- e) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, di cui all'art. 3 della Legge n. 174/2005 e conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.1970, n. 1142 e dell'art. 3 della Legge n. 1/1990.

Art. 8

Avvio attività

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, d'ora in poi denominata S.C.I.A. ai sensi dell'art.19 della L.241/90 e s.m.i., deve essere presentata in via telematica al SUAP del Comune utilizzando il portale "impresainungiorno.gov.it". Se previsto e/o necessario, la S.C.I.A. può essere presentata con le procedure previste all'art.19-bis della stessa L.241/90 "Concentrazione dei regimi amministrativi" (S.C.I.A. unica ovvero S.C.I.A. condizionata all'acquisizione di atti di assenso). La presentazione della SCIA, sulle denunce di inizio e variazione attività, è contestuale al SUAP e al Registro Imprese/REA;

2. Alla S.C.I.A. devono essere allegati, al momento della presentazione, i documenti evidenziati come obbligatori nella procedura telematica, come disposto D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ed atti conseguenti;

3. L'attività può avere inizio dal momento del ricevimento della ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema telematico, riportante il numero di protocollo dell'avvenuta presentazione al SUAP, eccetto il

caso in cui la S.C.I.A. sia condizionata all'acquisizione di autorizzazione. La ricevuta emessa ai sensi dell'art.18-bis della L.241/90, ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della stessa legge;

4. Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni ovvero, al domicilio del cliente, devono recare con sé la copia informatica o stampa della S.C.I.A. e della relativa ricevuta, ed esibire la stessa ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza;

5. Il SUAP, trasmette immediatamente la S.C.I.A. ricevuta agli Uffici interni del Comune e agli Enti esterni coinvolti per le verifiche ex-post da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 19 della L.241/90 e s.m.i.. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari il Responsabile del SUAP adotterà gli atti previsti all'art.19 e seguenti della suddetta legge;

6. Il titolare o legale rappresentante, il responsabile tecnico, ciascuno dei soci e degli amministratori in caso di società ai sensi dell'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011 n.159, devono autocertificare che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione".

7. Nel caso in cui venga nominata quale Responsabile Tecnico una persona diversa dal titolare/legale rappresentante dell'attività, deve essere allegato l'atto di accettazione controfirmato dalla stessa.

Art. 9

Responsabile tecnico acconciatore – estetista

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura e di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
2. per le attività svolte in forma artigianale come impresa individuale: i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale;
3. per le attività svolte in forma artigianale come impresa societaria: la maggioranza dei soci, o almeno uno nel caso di due soci, deve svolgere lavoro personale, anche manuale, nel processo lavorativo e deve essere in possesso del requisito professionale;
4. per le attività svolte in forma diversa da quella artigianale con impresa individuale: i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa, oppure da un direttore tecnico dallo stesso nominato. Nell'ipotesi in cui l'impresa gestisca più esercizi, deve essere sempre presente in ognuno degli stessi un direttore tecnico in possesso del requisito professionale;
5. per le attività svolte in forma diversa da quella artigianale con impresa societaria: dovrà essere nominato un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali designato tra i soci partecipanti al lavoro, oppure tra i famigliari coadiuvanti o tra i dipendenti dell'impresa.
6. Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza a corsi professionali che non siano stati autorizzati dalla Regione;
7. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente;
8. Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti

professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.

9. L'attività di tatuaggio e piercing è disciplinata dal Decreto Assessoriale del 31 Luglio 2003 "Linee guida in materia di tatuaggi e piercing", regolamento U.E. del 2020/2081 del 14-12-2020 e ss.mm.ii.;
10. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.

Art. 10

Subingresso e Variazione dell'attività

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività (subingresso per atto tra vivi) è soggetto alla presentazione della Comunicazione al SUAP del Comune, secondo le modalità stabilite all'articolo precedente, corredata dal certificato o atto notarile e dai documenti attestanti il possesso dei requisiti professionali, richiesti per l'esercizio dell'attività;
2. In caso di ampliamento, modifica sostanziale quale aumento o diminuzione delle postazioni di lavoro, ovvero di trasferimento dell'attività, rispetto a quanto autocertificato con la S.C.I.A. di inizio attività, dovrà essere presentata S.C.I.A. di modifica di attività esistente, con le modalità indicate al precedente articolo 8, al SUAP del Comune di Alcamo;
3. La sospensione dell'attività, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, è soggetta a presentazione della comunicazione del periodo di sospensione con le modalità indicate al precedente articolo 8. L'attività può essere sospesa volontariamente, per un periodo di un anno, previa comunicazione al SUAP del Comune. Al termine dell'anno di sospensione sono concessi all'impresa sessanta giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata;
4. Nei casi previsti dall'art.5, comma 4, della Legge 8 agosto 1985, n.443 "Legge quadro per l'artigianato", l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 5, a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico. In caso di morte, quando gli eredi saranno in grado di produrre l'atto di successione, dovranno presentare la Comunicazione di subingresso mortis causa, secondo le modalità stabilite al precedente art. 8;
5. In caso di sostituzione del responsabile tecnico, il titolare dovrà presentare al SUAP del Comune la necessaria comunicazione completa dei dati e delle dichiarazioni relative al nuovo soggetto in possesso dei requisiti professionali, con le modalità indicate al precedente articolo e con contestuale aggiornamento del repertorio delle notizie economiche-amministrative (REA).

Art.11

Affitto di poltrona o cabina

1. L'esercente l'attività di acconciatore o estetista può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti o acconciatori, iscritti presso la Camera di Commercio e in possesso di Partita IVA e dei prescritti titoli abilitativi, affinché questi esercitino in piena autonomia la propria attività, mediante il

- contratto di affitto di poltrona o cabina, registrato all'Agenzia delle Entrate, contenente anche l'individuazione delle postazioni date in uso, che non potranno essere utilizzate nel contempo dal locatore. Tali spazi devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti per l'attività di acconciatore o estetista a seconda del caso che ricorre;
2. Per ragioni igienico-sanitarie nonché al fine della corretta attribuzione delle responsabilità, è vietato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal locatore, da parte dell'affittuario;
 3. L'area utilizzata dalle diverse imprese per lo svolgimento del servizio sulla persona deve essere di uso esclusivo, mentre possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle diverse attività;
 4. L'affittuario prima di iniziare l'attività deve presentare al SUAP apposita SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i., secondo le modalità indicate al precedente art. 8 del presente Regolamento. Alla SCIA dovrà essere allegata la copia del contratto di affitto di cabina o poltrona di cui al precedente comma. 1, con l'indicazione della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
 5. E' fatto obbligo per l'affittuario, il rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dal locatore, con possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato . Trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e in possesso di Partita IVA, il locatore e l'affittuario dovranno rilasciare scontrino fiscale/fattura ognuno relativamente alle proprie prestazioni.

Art. 12

Prestazioni accessorie

1. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie;
2. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici;
3. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", e nella legge regionale 22 Dicembre 1999 n. 28.

Art.13

Sospensione e divieto prosecuzione dell'attività

Il Dirigente del Settore può sospendere l'attività qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 previsti dalla normativa vigente in materia e ss.mm.ii..

Verrà disposta l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio, anche forzata, nei seguenti casi:

- a) attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli abilitativi.
- b) uso diverso della destinazione d'uso dei locali di esercizio rispetto a quella dichiarata nella S.C.I.A.

Art. 14

Orari e tariffe

1. Gli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura delle attività di cui al presente Regolamento sono adottati con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di Categoria;
2. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, in modo ben visibile all'esterno dei locali di esercizio, il cartello che riporta gli orari di apertura e le eventuali giornate di chiusura infrasettimanali;
3. L'orario prescelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, in ogni modo deve rispettare quanto stabilito nell'ordinanza sindacale di cui al comma 1;
4. È consentita la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario esposti presso l'esercizio;
5. Eventuali ulteriori aperture facoltative nelle giornate festive saranno individuate con ordinanza di cui al comma 1;
6. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'attenzione della clientela, all'interno dell'esercizio.

Art. 15

Vigilanza e controlli

1. I locali ove si esercita l'attività di cui al presente regolamento sono soggetti ai controlli di legge.
2. Il titolare deve tenere presso l'esercizio il titolo autorizzativo o la SCIA, nonché l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali, per l'esibizione immediata in caso di controlli.

Art. 16

SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE

1. Nei confronti di chiunque svolga attività, di cui al presente regolamento, in assenza di una o

più dei requisiti o in violazione delle modalità previste dalle norme di legge sono inflitte sanzioni pecuniarie amministrative da parte delle autorità competenti previste dalle normative vigenti.

Art. 17

RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altra disposizione sovra ordinata vigente in materia;
2. Eventuali norme statali o regionali in materia, emanate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, s'intenderanno automaticamente applicabili, anche nelle more di recepimento da parte dell'Ente.

Art. 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, dello Statuto Comunale, entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e abroga e sostituisce il Regolamento Comunale "Per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e parrucchiere per uomo o donna" approvato con delibera di C.C. n. 37 del 14/3/2003 e "Per la disciplina dell'attività di estetista" approvato con delibera di C.C. n. 32 del 08/4/2004.

Art. 19

PORTALE TELEMATICO

Al fine di incentivare e promuovere la donazione dei capelli, quale azione volontaria ed altruista, ai fini della realizzazione di parrucche da destinare a soggetti oncologici, il Comune di Alcamo istituisce un portale telematico nel quale gli artigiani acconciatori possono iscriversi, e al quale le Associazioni di volontariato potranno rivolgersi per le modalità di raccolta e consegna dei capelli.

ALLEGATO "A"

Requisiti igienico-sanitari dei locali per attività ACCONCIATORE e/o ESTETISTA

1. Nei locali da adibire all'esercizio delle attività, Acconciatore e/o Estetista, di cui al presente regolamento, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa), sono fissati le seguenti superfici minime:
 - a) mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq.4 in più per ogni altro posto di lavoro oltre il primo. Si definisce posto di lavoro la postazione che ogni addetto (titolare, socio, direttore, dipendente) ha per operare manualmente e professionalmente;
 - b) mq. 5 per una cabina. Si definisce "cabina" l'ambiente ricavato all'interno degli esercizi per l'attività di acconciatori nel quale vengono svolte le attività di manicure e pedicure estetico. Non c'è obbligo di cabina, se nell'esercizio non vengono espletate le attività primarie di manicure e pedicure; lo spazio circoscritto ove per motivi di privacy si effettuano prestazioni alla persona, diversa da "vano" e non chiusa;
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere un'altezza non inferiore a metri 2,70 e superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Se la superficie illuminante è costituita da porta con vetri, essa dovrà essere dotata di idonea apertura a vasistas, ovvero il locale deve essere munito di idoneo sistema di areazione naturale o meccanica con adeguato ricambio d'aria;
3. Nei locali ricadenti in zona A1 e A2 con altezza minima di metri 2,50, sono consentiti insediamenti di cui al presente regolamento;
4. Nei casi di cui sopra la superficie finestrata di cui al comma 3) dovrà essere pari ad 1/6 della superficie del pavimento, nei casi in cui tale rapporto non potrà essere garantito si dovrà compensare con luce artificiale compatibile con l'attività e munito di idoneo sistema di areazione forzata;
5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori (ingressi, servizi igienici, ripostigli e sale di attesa) i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di m.1,80 devono essere rivestiti con materiale lavabile che consenta la pulizia e/o la disinfestazione più completa;
6. Per i locali da adibire all'esercizio delle attività in oggetto è necessaria la dotazione di una idonea ed apposita sala di attesa, o comunque, di una area di attesa distante dal più vicino posto di lavoro almeno m.2,50;
7. Nei locali di lavoro devono essere presenti lavabi fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, i lavabi devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto;
8. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di retro bottega arredata con appositi armadi ed essere adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio di aria;
9. Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico munito di anti wc, con le caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia;

10. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta dei rifiuti;
11. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e/o di biancheria, in alternativa anche mono uso, in quantità sufficiente per garantire il ricambio ad ogni servizio, i rasoi con lame monouso, le forbici, i pennelli e tutti gli accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero dei posto di lavoro, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso;
12. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Gli esercizi devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile;
13. Sul titolare dell'esercizio incombono obblighi e la responsabilità inerente l'osservanza delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
14. Nei casi di contratto affitto poltrona e/o cabina, indicare sia nel contratto sia nella SCIA il responsabile e/o addetto alle procedure di pulizia di cui all'art. 5 ;
15. La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali è richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il trasferimento dell'attività in altri locali ed ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate;
16. Nei casi di subentro, in un'attività già in possesso di parere igienico sanitario, se le condizioni accertate precedentemente dall'ASP non vengono mutate, il titolare autocertifica che nulla è mutato rispetto a quanto già accertato.

ALLEGATO "B"

Requisiti igienico-sanitari dei locali per attività TATUAGGI E PIERCING

Requisiti strutturali minimi dei locali

L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in ambienti appositi ed esclusivi con divieto di utilizzo di vani interrati. Gli stessi ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e locale. In particolare, per quanto riguarda i locali in cui si svolgono le attività di tatuaggio e piercing, vengono riportate le seguenti prescrizioni:

- 1) sala d'attesa;
- 2) stanza dove vengono effettuate le prestazioni e conservato il materiale pulito e sterilizzato, munita di lavabo con acqua corrente calda e fredda e arredata con spogliatoio per gli utenti, di minimo 14 mq.;
- 3) altro locale adibito alla pulizia, separato dalla stanza operativa, con distinzione netta tra materiale sporco e materiale pulito. L'area sporca deve essere provvista di acqua corrente e vasca idonea per la prima pulitura, distinta dall'area pulita, dove viene effettuata la sterilizzazione e la disinfezione;
- 4) almeno un WC, con antibagno, provvisto di lavandino munito di rubinetteria a pedale o elettrico;
- 5) pareti rivestite da materiale impermeabile e lavabile (con esclusione della sala d'attesa e dei corridoi) fino ad un'altezza di almeno m. 1,80;
- 6) rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nel posto di lavoro, e di impianti elettrici, regolamento d'attuazione (D. Lgs n. 81/2008);
- 7) caratteristiche basilari di abitabilità, agibilità (SCA);
- 8) la dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali è richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il trasferimento dell'attività in altri locali ed ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.
- 9) per il subentro, in un'attività già in possesso di parere igienico sanitario, se le condizioni accertate precedentemente dall'ASP non vengono mutate, il titolare autocertifica che nulla è mutato rispetto a quanto già accertato.

Misure e prescrizioni igienico-sanitarie

Prima dell'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l'operatore deve valutare se la cute è totalmente integra: gli interventi non vanno eseguiti in caso di lesioni cutanee, mucose od in presenza di ustioni.

Gli operatori, nell'esecuzione dei trattamenti, devono seguire alcune norme igieniche per la prevenzione di malattie infettive dei clienti e di loro stessi:

- usare guanti protettivi in lattice sterili monouso in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue: i guanti devono sempre essere cambiati dopo ogni cliente. Durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei, per la loro resistenza, i guanti in gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti;
- gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere preferibilmente monouso altrimenti, dopo l'utilizzo, vanno sottoposti a sterilizzazione; impiegare solo aghi monouso da smaltire in appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica. E'vietato l'utilizzo di strumenti pluriuso non sterilizzabili;
- nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi con aghi multipli che penetrano la cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:
 - a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
 - b) gli aghi siano rigorosamente monouso;

- i pigmenti devono essere atossici, sterili, certificati dalla azienda produttrice. Devono essere versati dalla confezione in contenitori monouso, prima dell'esecuzione del tatuaggio, con strumento sterile sostituito dopo ogni soggetto. I contenitori monouso non possono essere utilizzabili e devono essere eliminati con le precauzioni di cui al decreto ministeriale 28 settembre 1990 e s.m.i..

- durante l'attività indossare camici monouso o copricamici, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici;

Dopo ogni intervento il materiale monouso deve essere smaltito secondo la normativa sullo smaltimento dei rifiuti, onde evitare il rischio di esposizioni accidentali (decreto legislativo n. 219 del 26 giugno 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2000).

Il materiale e le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 46/97, per i dispositivi medici e relativi accessori.

Vanno altresì considerate le precauzioni relative allo smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni, in particolare per quanto riguarda il loro deposito in sacchi impermeabili, adatti anche al trasporto.

Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età inferiore a 18 anni, mentre il piercing sul lobo dell'orecchio è praticabile nei minori su consenso di chi esercita la patria potestà.

E' sconsigliato il trattamento del tatuaggio sul viso ed il piercing su parti anatomiche (la cui funzionalità potrebbe essere compromessa), quali palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale, e la cui esecuzione deve essere effettuata previo consenso informato e sottoscritto.

Agli esercizi commerciali (come ad esempio i negozi di oreficeria o quelli in cui si vendono bijoux), in cui vengono eseguite le tradizionali applicazioni di monili, è consentita la prosecuzione di tali interventi sul lobo auricolare.

E' fatto obbligo affiggere nelle sale d'attesa copia di questo comma.